



Regione Toscana

Seduta n. 214/PS del 15.07.2020
Determinazione n. 7/AC/2020

NURV

(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Autorità competente per la VAS

PIANO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO DELLE NAVI PER IL PORTO DI MARINA DI CARRARA

Verifica di assoggettabilità a VAS

Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Ufficio Territoriale di Marina di Carrara

Autorità procedente: Consiglio Regionale della Toscana

Autorità Competente: Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV della Regione Toscana

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.1295/2015 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/2016, a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del Regolamento interno, in qualità di autorità competente per la VAS;

visti

- il d.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte seconda relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;
- la legge regionale 10/2010 recante “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;
- la legge regionale 65/2014 “Norme per il governo del territorio”;

premessato che

- il Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico delle navi (**di seguito PdR**) è elaborato ai sensi del D.Lgs. 182/2003. Il porto di Marina di Carrara è dotato di PdR approvato con DGR 770/2005 a cui è seguita la prima Revisione Triennale ai sensi della l.r. 25/1998 (approvata dalla Provincia di Massa Carrara nel 2008) e la seconda Revisione Triennale (approvata dal Commissario Straordinario della Provincia di Massa Carrara con Delibera 12/2014). La seconda Revisione del PdR è stata sottoposta a verifica di VAS da parte della Provincia di Massa Carrara con esclusione dal VAS;
- la presente revisione del PdR, a seguito del riassetto delle competenze amministrative, dovrà essere approvata dalla Regione Toscana e sottoposta alle procedure di cui alla l.r. 10/10 di livello regionale;
- il PdR è sottoposto a verifica di VAS ai sensi dell'art.5 co.3 lett.a ossia rientra tra i piani/programmi quadro di riferimento per progetti rientranti nel campo di applicazione della VIA/verifica di VIA ma determina l'uso di piccole aree a livello locale;
- il PdR non si configura come atto di governo del territorio ai sensi della l.r. 65/14 sul governo del territorio e pertanto non è sottoposto alle procedure di conformazione al PIT-PPR;
- con nota ns. prot. 26525 del 23.01.2020 il Proponente ha inviato al NURV la richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS trasmettendo il Documento Preliminare di verifica (di seguito DP) e altri elaborati pertinenti per la fase di verifica di VAS;
- con nota ns prot. 32719 del 28.01.2020 il presidente del NURV ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale il documento preliminare di verifica di VAS ai fini delle consultazioni di cui all'art.22 della LR 10/10, dando il termine del 27.02.2020 per l'invio di eventuali contributi;
- con nota prot. 32968 del 28.01.2020 il presidente del NURV ha avviato la procedura semplificata dando il termine del 16.03.2020 ai componenti del NURV per l'invio di propri contributi; è stata comunicata ai componenti la data di deposito in Area Riservata (19.03.2020) e la data di definitiva approvazione della determina del NURV nell'ambito del procedimento semplificato (23.03.2020);
- con nota prot. 62708 del 18.02.2020 il presidente del NURV, a seguito di istruttoria interna con tutti i componenti del nucleo, ha inviato al Proponente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Ufficio Territoriale di Marina di Carrara nota di richiesta chiarimenti ed integrazioni dando il termine di 15 giorni per l'invio di quanto richiesto;
- con nota ns prot. 71506 del 24.02.2020 il Proponente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Ufficio Territoriale di Marina di Carrara ha richiesto ulteriore proroga di 15 gg per la produzione delle integrazioni richieste. La scadenza è stata dunque fissata al 20.03.2020;
- con nota prot. 71968 del 24.02.2020 il presidente del NURV, in accoglimento di quanto richiesto dal proponente, ha comunicato ai componenti del NURV la variazione delle scadenze previste per la procedura semplificata di cui alla nota prot. 32968 del 28.01.2020: è stato dato il termine del 16.04.2020 ai componenti del NURV per l'invio di propri contributi, la pubblicazione in Area Riservata è indicata per il giorno 20.04.2020 e la data di definitiva approvazione della determina del NURV nell'ambito del procedimento semplificato è fissata il 22.04.2020;
- con nota ns prot. 92583 del 05.03.2020 il proponente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Ufficio Territoriale di Marina di Carrara ha inviato una prima parziale risposta ad alcuni dei chiarimenti richiesti dal NURV con nota prot. 62708 del 18.02.2020;
- con nota ns. prot. 123308 del 31.03.2020 il proponente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Ufficio Territoriale di Marina di Carrara ha inviato richiesta di sospensione *dei* “per il completamento della presentazione della documentazione integrativa del procedimento di che trattasi in

considerazione dell'eccezionale evento in corso, in analogia con quanto previsto dai vari DPCM emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.”;

- con nota ns. prot.125286 del 01.04.2020 il Presidente del NURV, ai sensi dell'art.22 comma 4 della l.r. 10/10 e sulla base di quanto previsto dall'art. 103, c. 1 del D.L. 18/2020 ha comunicato che i termini del procedimento sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile, per un totale di 52 giorni pertanto le integrazioni documentali richieste con pec nostro prot. n. 0062708 del 18/02/2020 dovranno pervenire entro e non oltre il 15 maggio 2020;
- con successiva nota ns. prot. 0138147 del 14.04.2020 il Presidente del NURV, ai sensi dell'art.22 comma 4 della l.r. 10/10 e sulla base di quanto previsto dall'art. 37 del D.L. 23/2020 ha comunicato al proponente la proroga della sospensione al 15 maggio e pertanto ha indicato le integrazioni documentali richieste con pec nostro prot. n. 0062708 del 18/02/2020 dovranno pervenire entro e non oltre il 12.06.2020. Il Presidente del NURV ha inoltre comunicato che il Nucleo procederà comunque entro i termini previsti dall'art.22, comprensivi dei giorni di sospensione previsti di cui sopra, ad emettere un provvedimento di verifica anche in caso di eventuale mancanza dell'invio da parte del proponente degli elementi integrativi richiesti entro il sopra indicato termine del 12 giugno;
- con nota ns. prot. 0138145 del 14.04.2020 il Presidente del NURV ha comunicato ai componenti i nuovi termini del procedimento accordati al proponente ed ha conseguentemente indicato i seguenti nuovi termini del procedimento semplificato: il 6.07.2020 la scadenza per la presentazione dei contributi dei componenti sulla documentazione integrativa eventualmente inviata dal proponente entro il 12.06.2020, il 13.07.2020 il deposito in area riservata ed il 15.07.2020 l'approvazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- il proponente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Ufficio Territoriale di Marina di Carrara ha inviato la documentazione integrativa con nota ns. prot. 204252 del 11.06.2020 che completano la documentazione integrativa in risposta alla richiesta inviata dal NURV con nota prot. 62708 del 18.02.2020;
- sono pervenute le seguenti osservazioni/contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e dei componenti del NURV:
 1. Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale – ns. prot. 63805 del 18.02.2020;
 2. Capitaneria di Porto Marina di Carrara – ns. prot. 84446 del 02.03.2020;
 3. AIT – GAIA servizi idrici – ns. prot. 85075 del 02.03.2020;
 4. ARPAT – ns prot. 0232094 del 06.07.2020;
 5. Settore servizi pubblici locali energia e inquinamenti – ns prot. 0234080 del 07.07.2020.

esaminati

- i documenti trasmessi dal proponente:

Documento Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.22 della LR 10/10;
Area destinata allo stoccaggio dei rifiuti (planimetria e sezioni);
Proposta di elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale;
Planimetria generale del Porto di Marina di Carrara con individuazione della destinazione delle aree portuali e impianti previsti dal PdR.
- I documenti trasmessi dal proponente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Ufficio Territoriale di Marina di Carrara (ns prot. 92583 del 05.03.2020) che si configurano come una prima parziale risposta ad alcuni dei chiarimenti richiesti dal NURV con nota prot. 62708 del 18.02.2020:

bozza del “Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico delle navi per il porto di Marina di Carrara” datato febbraio 2019;
Impianto di sterilizzazione – estratto planimetrico;
nota di risposta e chiarimenti
- i documenti trasmessi dal proponente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Ufficio Territoriale di Marina di Carrara (ns prot. 204252 del 11.06.2020) che completano la documentazione integrativa in risposta alla richiesta inviata dal NURV con nota prot. 62708 del 18.02.2020.

- le osservazioni e i contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dai componenti del NURV che risultano essere agli atti d'ufficio del NURV e che sono state considerate nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere per gli aspetti pertinenti alle considerazioni ambientali e paesaggistiche, e che sono brevemente sintetizzati nella seguente tabella:

Tabella 1		
N.	Soggetto	Osservazione
1	Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale e	<p>Verificato che gli elementi innovativi della revisione del Piano riguardano (par. 3.1 del Documento Preliminare) l'individuazione di un'area di stoccaggio dei rifiuti raccolti, la messa a disposizione di un impianto di sterilizzazione a livello portuale e lo sviluppo del sistema di raccolta differenziata per le frazioni da avviare a recupero;</p> <p>Verificato che al paragrafo 4 del Documento preliminare <i>"Coerenza con le prescrizioni e gli indirizzi dei vigenti piani e programmi territoriali e settoriali sovraordinati"</i> non vengono elencati in maniera esaustiva, né citati correttamente gli strumenti di pianificazione di questa Autorità, questa Autorità, quale contributo al procedimento in oggetto, segnala che il Piano deve essere coerente con i Piani di questa Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato (consultabili sul sito ufficiale www.appenninoseptentrionale.it) di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017); - Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) comprensivo di Direttiva Derivazioni approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018) e Direttiva Deflusso Ecologico approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n.4 del 14/12/2017 (consultabili al link http://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=1558); - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Nord, approvato con D.C.R. n. 11 del 25/01/2005, pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II, ad oggi vigente per la sola parte geomorfologica; <p>Per quanto attiene alle previsioni del Piano si evidenzia in particolare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In riferimento al PGRA l'area portuale ricade prevalentemente in area a pericolosità da alluvione P1 "Aree a pericolosità da alluvione bassa" (art. 11 della Disciplina di Piano). In tali aree, ai sensi del comma 2 <i>"La Regione disciplina le condizioni di gestione del rischio idraulico"</i>. - Relativamente al PGA si precisa che esso non prevede l'espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità. - In riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Nord, l'area in oggetto è esterna alle aree classificate come a pericolosità da processi geomorfologici e da frana.
2	Capitaneria di Porto Marina di Carrara	<p>1. Nel capitolo 2 par. 3, si prevede <i>"la realizzazione di un'area di stoccaggio dei rifiuti in un locale chiuso sulla Banchina Buscaiol"</i>. A tal proposito, considerati sia gli aspetti di <i>security</i> portuale (la banchina Buscaiol ed il piazzale retrostante sono attualmente ricompresi nel terminal e nell'area in concessione della Soc. Grandi Trasporti Marittimi, sottoposto quindi ai vincoli imposti al transito di mezzi, persone e merci/materiali dalle normative di <i>security</i> in vigore) che di <i>safety</i> (attraversamento di un'area operativa di movimento di automezzi/macchinari avente già precise disposizioni relative al transito pedonale), si osserva la necessità di predisporre un'adeguata viabilità e idonei marchi di transito con potenziale riduzione o limitazione dell'area in concessione alla Soc. Grandi Trasporti Marittimi. Nell'ambito di tale progettualità, dovrebbe essere tenuto in considerazione l'attuale raddoppio dell'operatività di tale terminal rispetto al Febbraio 2019, dovuta all'introduzione in linea, a partire dal corrente mese di febbraio, di un ulteriore traghetto merci diretto verso Cagliari e Porto Torres.</p> <p>2. Nel Cap. 3.1 viene indicato quale impianto di incenerimento quello della società <i>"Geofor"</i> di Pisa quale destinatario dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense prodotti dalle navi. Tale impianto tuttavia risulterebbe non essere più ricettivo da diversi mesi. In aggiunta, nel medesimo paragrafo si prevede lo sviluppo di un sistema di raccolta differenziata sia con sistemi di prossimità esterni sia mediante isole ecologiche a scomparsa. Al riguardo non risulta essere indicate né l'ubicazione in ambito portuale, né la tempistica di installazione, né risultano citate alcune tipologie di rifiuti come i R.A.E.E.. Infine, allo scopo di garantire la <i>Security</i> portuale dovrà essere ben specificata le modalità di gestione e controllo delle stesse.</p> <p>3. Relativamente allo sviluppo del sistema di raccolta differenziata, da un punto di vista squisitamente di tutela ambientale, ed allo scopo di garantire la corretta segregazione dei rifiuti, è opportuno che venga preliminarmente stabilita, a monte della predisposizione del sistema di raccolta, una comparazione tra i codici CER utilizzati per la catalogazione del rifiuto a terra e le categorie MARPOL, imposte dall'annesso V della omonima convenzione internazionale, in base alle quali i rifiuti prodotti dalle navi vengono catalogati e conferiti agli impianti di ricezione a terra.</p> <p>4. In ultimo, all'interno del paragrafo 3.3 del documento oggetto di analisi, risulterebbero esclusi dall'ambito di applicazione del P.d.R. i soggetti concessionari con accesso esterno alla recinzione portuale che non gestiscono unità da diporto. Da una lettura del P.d.R. non è tuttavia ben chiarita la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito dei cantieri denominati N.C.A. presso i quali, oltre ad operare nuove costruzioni, vengono eseguiti lavori di refit a yacht sia da diporto che adibiti ad attività commerciale, i quali stazionano nello specchio acqueo portuale ed in alcuni casi ormeggiati con equipaggio a bordo.</p>
3	AIT-GAIA servizi idrici	<p>Rileva che dalla documentazione inviata, non è possibile rilevare le necessità afferenti i consumi di acqua potabile e/o di scarichi in fognatura nera.</p> <p>Eventuali scarichi da produzioni non assimilabili ai reflui domestici potranno essere inviati in fognatura nera</p>

		<p>solamente se rispettano le condizioni parametriche di legge. Ricorda infine che l'acqua proveniente dal pubblico acquedotto potrà essere utilizzata solo per scopi potabili e comunque nel rispetto del regolamento del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) al momento vigente. Il gestore rimane in attesa delle informazioni richieste e comunque siamo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti in merito.</p>
4	ARPAT	<p>CONTENUTI DEL PIANO IN OGGETTO</p> <p>Ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 182/2003, il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti deve essere aggiornato almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione dei rifiuti in ambito portuale. Nel RP viene affermato che nel caso in esame sono verificate entrambe le condizioni di cui sopra in quanto il PdR vigente è stato approvato da parte della Provincia di Massa-Carrara, previo parere di conformità della Regione Toscana, nell'anno 2014 e il nuovo PdR prevede, rispetto all'attuale sistema di gestione, i cambiamenti di seguito riportati:</p> <p>a) l'individuazione di un'area di stoccaggio, ubicata all'interno di un fabbricato esistente sulla Banchina Buscaiol (messa a disposizione del concessionario unico del servizio). Il PdR attualmente vigente prevede già un impianto di stoccaggio rifiuti, per il quale è stata condotta una verifica di assoggettabilità a VIA: "progetto di realizzazione di un'area di stoccaggio dedicata ai rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico delle navi, posta sul Molo di Levante (testata della banchina Fiorillo) del Porto di Marina di Carrara, Comune di Carrara (MS), proposto dall'Autorità Portuale di Marina di Carrara", che è stato escluso da VIA con D.D. Regione Toscana n. 4731 del 23/6/2016.</p> <p>Si fa notare che nella documentazione presentata sono presenti refusi nei quali il capannone di stoccaggio è citato come da realizzare (vedi ad es. citazione della necessità di valutazione paesaggistica rif. paragrafo 4.1 del RP);</p> <p>b) la messa a disposizione di un impianto di sterilizzazione in ambito portuale, utilizzabile da parte del concessionario unico del servizio, con il quale saranno trattati i rifiuti biodegradabili di cucine e mense prodotti dalle navi, che - secondo quanto indicato nel RP - allo stato attuale sono destinati ad impianti di incenerimento ubicati sul territorio regionale (in particolare Geofor di Pisa che però secondo le informazioni a disposizione dell'Agenzia, dovrebbe trovarsi in condizione di fermo tecnico dal 18/03/2018.).</p> <p>Si osserva che il testo del PdR attualmente vigente è già previsto un impianto di sterilizzazione, che risulta essere stato autorizzato dalla Regione Toscana con D.D. Regione Toscana n. 1361 del 10/2/2017. È stato altresì rilasciato il nulla-osta all'Esercizio: D.D. Regione Toscana n. 20098 del 17/12/2018 "Dusty Srl Nulla osta all'esercizio dell'impianto di sterilizzazione dei rifiuti prodotti dalle navi realizzato all'interno dell'area portuale di Marina di Carrara, in Comune di Carrara (MS)".</p> <p>Nell'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal Proponente viene tuttavia affermato che l'impianto di sterilizzazione è esistente, benché in attesa di «<i>riconoscimento da parte della A.S.L. in quanto assoggettato al REGOLAMENTO n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 Ottobre 2009 recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano"</i>»; da ciò sembrerebbe dedursi che l'impianto sia inattivo.</p> <p>ARPAT non dispone di ulteriori informazioni in merito all'impianto, oltre all'autorizzazione all'esercizio ed al nulla-osta, visto che le dichiarazioni MUD relative all'anno 2019 non risultano ad oggi disponibili e non risulta siano stati effettuati dall'Agenzia controlli successivi al nulla-osta. Si rimandano considerazioni e provvedimenti in merito alle Amministrazioni competenti (Regione Toscana - Settore rifiuti e Azienda USL competente);</p> <p>c) lo sviluppo del sistema di raccolta differenziata per le frazioni da avviare a recupero (vetro, carta e cartone e plastica, lattine), sia con sistemi di prossimità esterni (cassonetti dedicati), sia con isole ecologiche a scomparsa da posizionarsi in ambito portuale.</p> <p>Si osserva che il testo del PdR attualmente vigente prevede già lo sviluppo del sistema di raccolta differenziata, per cui non è chiaro se ad oggi sia organizzata e gestita la raccolta differenziata all'interno dell'area portuale.</p> <p>L'impressione generale è che sia stata ripresentata senza troppe modifiche la documentazione già depositata nel 2013 per la verifica di assoggettabilità a VAS del PdR vigente, di cui al contributo istruttorio del Dipartimento ARPAT di Massa-Carrara (prot. n. 54793 del 27/8/2013, allegato anche alla nota del Settore VIA-VAS ARPAT prot. n. 55184 del 28/8/2013).</p> <p>Ad avviso di questa Agenzia sarebbe importante che, considerata la periodicità di riproposizione dell'istanza (dovuta per legge ogni 3 anni) fosse posta attenzione nell'evidenziare in modo chiaro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quanto del piano precedente è stato realizzato; • quanto del piano precedente oltre ad essere realizzato è diventato pratica ordinaria; • cosa è necessario modificare nel precedente piano e perché. <p>OSSERVAZIONI</p> <p>Rifiuti prodotti in ambito portuale</p> <p>Si osserva che i dati riportati relativamente ai rifiuti solidi sono aggiornati al I semestre 2018. Dall'esame di tali numeri non si riscontra la tendenza al decremento segnalata (pag. 18 del RP): appare anzi emergere un incremento dei rifiuti. Per avere riscontro sarebbe utile disporre dei dati annuali 2018 e 2019 sui rifiuti in relazione al traffico navale.</p> <p>La documentazione presentata riporta la lista di codici CER utilizzati per classificare tutti i rifiuti portuali smaltiti negli anni 2014-2018 e afferma che «<i>La lista degli stessi codici CER, in relazione al presente piano, è dunque da considerarsi indicativa e non esaustiva rispetto alle future classificazioni dei rifiuti prodotti</i>» (rif. Proposta di aggiornamento del Piano dei Rifiuti, pagg. 26-27, tabella 5).</p> <p>Nell'atto autorizzativo dell'impianto di sterilizzazione è affermato che:</p> <p>«<i>L'impianto, da collocarsi nell'area individuata dal Piano di gestione dei rifiuti predisposto dall'Autorità Portuale, all'interno di un edificio esistente nei pressi del Varco di Ponente del porto di Marina di Carrara, consiste in un'autoclave conforme alla norma UNI 10384/94, dove i rifiuti vengono immessi e miscelati in presenza di vapore sovrasaturo con l'effetto di abbattere la carica microbica che accompagna il rifiuto. All'uscita dallo sterilizzatore i rifiuti vengono gestiti come rifiuti speciali non pericolosi ed inviati allo smaltimento in impianti esterni autorizzati. L'attività svolta è: D15 (deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14) e D14 (ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13), sui seguenti CER:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense); • CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati);

per una potenzialità massima di trattamento di 500 kg/giorno.»

Nella documentazione presentata non vengono fornite informazioni su come siano gestiti attualmente tali rifiuti delle cucine, così come attualmente non è chiaro se viene effettuata la raccolta differenziata.

Per quanto riguarda i rifiuti sanitari, sebbene nell'ambito portuale non ne siano stati prodotti e raccolti (ad eccezione dell'anno 2012), si ritiene che, nell'ipotesi che gli stessi possano essere prodotti nel prossimo futuro, non sia adeguata la prospettiva di valutare di volta in volta le modalità di smaltimento ed i relativi impianti di destinazione, ma risulti utile disporre preventivamente di una procedura.

Per l'**impianto di stoccaggio** la documentazione presentata afferma che «Per quanto attiene al dimensionamento dell'impianto si rimanda alla successiva presentazione del Progetto da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del D.L.vo n° 152/06 (realizzazione di un'area di stoccaggio rifiuti all'interno di quota parte di edificio esistente in Banchina Buscaioli)»

Pertanto il proponente non chiarisce se il dimensionamento dell'impianto sarà lo stesso del D.D. Regione Toscana n. 4731 del 23/6/2016 di esclusione da VIA.

Nella Proposta di aggiornamento del Piano dei Rifiuti alle pagg. 31-32, riferendosi all'impianto di stoccaggio («In particolare la suddetta area di stoccaggio dovrà essere autorizzata come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 152/2006 alle "attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché alle attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui ai punti R12 e R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta"»), è indicato che «vengono previsti stoccaggi in cumulo all'interno di baie appositamente predisposte (classi 1 e 3) e stoccaggio in serbatoi dedicati (classe 8)». Tale affermazione tuttavia non trova corrispondenza con quanto riportato nella tabella 6 a pag. 34 dello stesso documento, dove con riferimento a "Impianto Portuale area di

Stoccaggio" sulla Banchina Buscaioli le classi di rifiuto 1 e 8 non sono indicate (inoltre in tale tabella viene fatto riferimento a "Edificio chiuso Area disponibile mq 300", metratura che non corrisponde alla metratura indicata per l'area di stoccaggio nel RP di 1036 m²).

Si ritiene opportuno che nella versione definitiva del Piano siano riportate indicazioni chiare in merito, eliminando le incongruenze interne al testo, visto anche che tali classi di rifiuti (insieme alla classe 3) risultano «Le principali tipologie di rifiuti, in termini di quantitativi prodotti», secondo quanto indicato nella Proposta di aggiornamento del Piano dei Rifiuti a pag. 31.

Coerenza con i piani sovraordinati

Per quanto riguarda le **installazioni utilizzate** nel nuovo Piano dei Rifiuti, nel RP si afferma che queste rientrano nella tipologia di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi (rif. paragrafo 4.10 pag. 48 del RP) e che il Piano Regionale Rifiuti, per questi impianti, per quanto concerne la loro localizzazione, prevede che non ricadano in aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 m dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 m qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi.

Si osserva che il porto è prospiciente a Marina di Carrara, con i primi edifici che si trovano al di là della strada che costeggia il porto, e che la considerazione del proponente per cui «Anche per quanto concerne la presenza di insediamenti residenziali si evidenzia come le aree di interesse siano ricomprese nell'ambito portuale di cui all'UTOE n.1 che non è ricompreso all'interno del centro abitato» meriti approfondimento in relazione alla pianificazione urbanistica ed alla coerenza con quanto disposto dal Piano Regionale dei Rifiuti.

Per la valutazione dei criteri penalizzanti/preferenziali si veda anche quanto riportato nell'allegato 4 al PRB capitolo 3, che prevede che tale valutazione debba essere svolta nelle fasi di verifica di assoggettabilità a VIA o VIA, se necessarie o nella fase di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006.

Risorsa Aria

Nel RP (rif. paragrafo 3.4 pag. 20 del RP) si afferma che l'impianto di sterilizzazione non genererà flussi o reflui sistematici verso l'ambiente esterno, e che l'unica emissione dell'impianto, discontinua e connessa all'effettivo utilizzo durante i suoi cicli di lavoro, è rappresentata dalla caldaia che produce il vapore utile alla sterilizzazione.

Per quanto riguarda le **emissioni**, oltre che per tutti gli altri aspetti relativi a tale impianto, si rimanda al parere espresso dal Dipartimento ARPAT di Massa-Carrara in data 19/10/2016 (prot. ARPAT n. 69024) in merito all'Istanza di AUTORIZZAZIONE UNICA ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Per quanto riguarda le emissioni associate alla gestione dei rifiuti prevista dal PdR, nella documentazione presentata (rif. RP pag. 61) viene affermato che la "nuova" gestione dei rifiuti, grazie alla riduzione del numero di chilometri percorsi dai mezzi, comporterà il contenimento delle emissioni da traffico veicolare associate al trasporto dei rifiuti; così come, per quanto riguarda il consumo di energia, ne conseguirà il risparmio dei consumi di gasolio dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti. Sempre nel RP è indicato che l'area di stoccaggio in banchina Buscaioli sarà utile per lo stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti, in modo da raggiungere un quantitativo minimo tale da ottimizzare il trasporto verso gli impianti di recupero esterni, con conseguente riduzione del numero dei trasporti necessari; inoltre che l'utilizzo dell'impianto di sterilizzazione, con il quale trattare rifiuti biodegradabili di cucine e mense prodotti dalle navi, permetterà di ridurre i trasporti verso gli impianti finali, indicando che «non sarà più necessario il conferimento giornaliero come nel sistema di gestione attuale».

Risorsa Acqua

Nel RP si afferma che gli interventi in esame non risultano alterare lo stato di qualità ambientale delle **acque superficiali interne e delle acque marine costiere**, non essendo previsti scarichi di alcun tipo; né lo stato di qualità delle acque sotterranee, in quanto l'impianto di sterilizzazione e l'edificio in Banchina Buscaioli, destinato allo stoccaggio provvisorio, sono ubicati in aree già infrastrutturate con sistemi di contenimento e raccolta di eventuali colatici prodotti dai processi di gestione e trattamento dei rifiuti.

Per il ricovero dei mezzi mobili terrestri utilizzati per la raccolta il proponente dichiara che metterà a disposizione, mediante concessione demaniale, un'area coperta.

Nel RP si afferma che non sono previsti prelievi idrici, ad esclusione dei poco significativi consumi di acqua che saranno utili per produrre il vapore dello sterilizzatore.

Si osserva che nel piano del 2013 e successivamente nel 2016 (vedi parere del Dipartimento ARPAT di Massa-Carrara prot. n. 36490 del 1/6/2016, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto

di realizzazione di un'area di stoccaggio dedicata ai rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico delle navi, posta sul Molo di Levante, testata della banchina Fiorillo) era prevista una raccolta e gestione delle acque di sentina che risultano tra i rifiuti con più alto potenziale impatto ambientale e che non sono chiaramente specificate nel RP; nella Proposta di aggiornamento del Piano dei Rifiuti, in merito alle acque di sentina sono presenti le incongruenze sopra segnalate (classe di rifiuto 8). Inoltre non risultano menzionate le interferenze con le altre attività in essere/autorizzate all'interno dell'area portuale, questione già sollevata nel citato parere ARPAT prot. n. 2016/36490. Si consideri a titolo di esempio che l'area della banchina è parzialmente utilizzata anche per il deposito temporaneo dei fanghi di dragaggio dell'imboccatura del porto quando vengono eseguite le operazioni periodiche di manutenzione dell'imbocco.

Rumore

Per quanto riguarda l'impatto acustico, il proponente dichiara che le due nuove installazioni non determineranno impatti acustici rilevanti sia per quanto attiene lo sterilizzatore, sia per quanto riguarda la nuova area di stoccaggio, essendo entrambi localizzati all'interno di edifici. Sempre nel RP viene affermato che «Le uniche emissioni sonore sono ritenute essere quelle dei mezzi d'opera che transiteranno per depositare e ritirare rifiuti, assolutamente ricomprese nell'ambito delle normali attività portuali che insistono sull'intero ambito».

A questo proposito si fa presente che in passato sono state presentate **segnalazioni di disturbo generato dai mezzi impiegati nelle normali attività portuali**: sarà quindi necessario quantificare l'aumento di movimentazioni sulla Banchina Buscaioli e valutare la rumorosità generata dalla nuova gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda l'impianto di sterilizzazione, l'impatto acustico è stato valutato nell'ambito della Autorizzazione Unica citata in precedenza.

Infine si segnala che nella documentazione presentata non è compreso l'Allegato 2 alla Proposta di aggiornamento del Piano dei Rifiuti, citato a pag. 42 del documento stesso, in cui dovrebbe essere riportata una Tavola con indicate le localizzazioni degli impianti, tra cui i depositi temporanei. Si raccomanda che nella versione definitiva del Piano gli elaborati grafici riportino l'esatta localizzazione di tutti gli impianti previsti, tra cui la localizzazione dell'impianto di sterilizzazione, che era stata indicata in modo errato nel documento TAVOLA RIEPILOGATIVA IMPIANTI PREVISTI DAL PDR allegata alla nota di avvio del procedimento sopra indicata, successivamente rettificata nell'Estratto Planimetrico dell'impianto di sterilizzazione

Conclusioni

In merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS **si ritiene che non siano emersi elementi che indichino che il Piano in oggetto possa avere impatti negativi significativi sull'ambiente**, diversi da quelli già valutati in passato e tali da richiedere che sia assoggettato a VAS.

Si richiama comunque l'attenzione sul fatto che la documentazione messa a disposizione nel corso del procedimento non chiarisce completamente quanto effettivamente attuato rispetto alle previsioni del Piano risalente al 2013 e non risponde alle richieste di chiarezza, in particolar modo sulle interferenze con le molte e diversificate attività presenti in area portuale, già espresse a più riprese. Inoltre la documentazione che si è susseguita nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto presenta indicazioni tra loro contrastanti su alcuni temi, che è opportuno siano invece trattati in modo chiaro ed univoco nella versione definitiva di Piano.

Rimangono infatti confusi i seguenti aspetti:

- non è chiaro se alcune operazioni di gestione proposte nel Piano in oggetto - già previste dal vigente Piano - siano state ad oggi già implementate o meno, quali (solo a titolo di esempio) lo sviluppo del sistema di raccolta differenziata per le frazioni da avviare a recupero e l'impianto di sterilizzazione già collaudato, ed abbiano apportato modifiche al flusso dei rifiuti e/o ne abbiano migliorato la gestione rispetto al passato piano;
- è meritevole di approfondimento l'analisi di coerenza con il Piano Regionale Rifiuti: si osserva, infatti, che il porto è prospiciente a Marina di Carrara e le abitazioni si trovano al di là della strada, con distanze inferiori a 200 m dall'area di stoccaggio dei rifiuti e ben inferiore ai 500 m previsti nel caso siano conferiti rifiuti pericolosi. A tali distanze gli insediamenti residenziali non sono ricompresi nell'ambito portuale di cui all'UTOE n.1 e l'analisi di coerenza contenuta nel RP non appare esaustiva. Si rinvia comunque la verifica dei criteri escludenti e penalizzanti agli Enti competenti dal punto di vista della tipologia di criteri (urbanistica, beni culturali e paesaggio, aree protette, aree a pericolosità idraulica, ecc). Per la valutazione dei criteri penalizzanti/preferenziali si veda anche quanto riportato nell'allegato 4 al PRB capitolo 3, che prevede che tale valutazione debba essere svolta nelle fasi di verifica di assoggettabilità a VIA o VIA, se necessarie o nella fase di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006;
- vista la mancanza di informazioni di dettaglio in merito all'impianto di stoccaggio (dimensionamento, tipologie di rifiuti, come su tutti gli altri aspetti di dettaglio dell'impianto) e la mancanza di chiarezza di come le previsioni del nuovo piano si relazionino con il progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA ed escluso da VIA con D.D. Regione Toscana n. 4731 del 23/6/2016, si rinvia la relativa valutazione delle implicazioni ambientali alle successive fasi di VIA/Verifica di VIA e/o di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Si ritiene comunque opportuno che nella versione definitiva del Piano siano eliminate le incongruenze interne al testo, relative agli stoccaggi di alcune classi di rifiuto (classi di rifiuto 1 e 8) e sopra evidenziate.

Nello specifico si evidenziano le seguenti criticità da affrontarsi a livello autorizzativo:

- per quanto concerne quanto sostenuto nel RP in merito alla non necessità dell'emissione di formulario e registrazioni relativamente al trasferimento dei rifiuti - per i quali è previsto lo stoccaggio, che percorrono il breve tratto di strada pubblica che separa il varco di Ponente da quello di Levante, nel caso in cui essi provengano dal molo di Ponente, e per i rifiuti da cucina e ristorazione di navi attraccate a Levante verso l'impianto di sterilizzazione - non risulta supportato dalla normativa che sia sufficiente la giustificazione che il tratto del Viale Cristoforo Colombo interessato ricada nell'UTOE n.1 dell'ambito portuale del Porto di Marina di Carrara (rif. pag. 54 della Proposta di aggiornamento del Piano dei Rifiuti). Nel Piano dovrebbero essere riportate le indicazioni della Regione sull'argomento e contenute negli atti autorizzativi relativi all'impianto di sterilizzazione. Osservazioni a riguardo erano già state espresse nel contributo ARPAT sulla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano del 2013 (parere del Dipartimento ARPAT di Massa-Carrara allegato al protocollo ARPAT n. 55184 del 28/8/2013);
- per quanto riguarda i rifiuti sanitari, si ritiene che sarebbe utile disporre preventivamente di una procedura in merito alle modalità di deposito e smaltimento (probabilmente già esistente perché già richiesta in passato);

		<ul style="list-style-type: none"> per quanto riguarda l'inquinamento acustico, si raccomanda di effettuare un'accurata analisi dell'aumento delle movimentazioni sulla Banchina Buscaioli ai fini di valutare l'aumento di rumorosità generato dalla nuova gestione dei rifiuti; per quanto attiene alle acque di sentina sarebbe opportuno che fosse fatto un punto sullo stato dell'arte e/o sulla necessità di procedere a miglioramenti.
5	Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti	<p><u>Componente acustica</u></p> <p>Per quanto concerne le eventuali insorgenze di attività rumorose si ricorda che la normativa di riferimento, connessa all'inquinamento acustico, da tener in considerazione ai fini di una corretta valutazione di possibili criticità nella compatibilità dell'attività in questione con la gestione delle aree interessate è la seguente: L. 447/1995, L.R. 89/1998, D.P.C.M. 14/11/97, D.P.C.M. 5/12/97, D.G.R. 857/2013, D.G.R. 1018/2017. Tenendo presenti, quali riferimento di caratterizzazione il vigente PCCA del Comune interessato.</p> <p>Nel Rapporto Preliminare Ambientale contenuto in detta istanza,, si asserisce che " ... <i>le due nuove installazioni non determineranno impatti acustici rilevanti sia per quanto attiene lo sterilizzatore, sia la nuova area di stoccaggio entrambi localizzati all'interno di edifici. Le uniche emissioni sonore sono quelle dei mezzi d'opera che transiteranno per depositare e ritirare rifiuti, che si ritengono assolutamente ricomprese nell'ambito delle normali attività portuali che insistono sull'intero ambito.</i>"</p> <p>Nella documentazione pervenuta relativa all'area sono presenti indicazioni della caratterizzazione acustica delle aree interessate che si rifanno al Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato dal Comune di Carrara con Deliberazione di Consiglio Comunale n.82 del 30 settembre 2005, detta caratterizzazione non è però cogente in quanto il TAR Toscana a seguito di ricorsi ne ha disposto l'annullamento.</p> <p>Il Comune di Carrara ha attualmente in corso una procedura di adozione di un nuovo progetto di classificazione del proprio territorio, che tiene conto anche di modifiche connesse all'area portuale, ma, nelle more della futura prevista approvazione di PCCA aggiornato, al momento l'unica classificazione di riferimento vigente è quella desumibile dalla precedente zonizzazione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.154 del 28 luglio 1992. Tuttavia, anche considerando la precedente zonizzazione, sulla base delle descritte modalità di svolgimento dell'attività in questione e sulla base di quanto risultante agli atti, non si ravvedono al momento elementi di criticità inerenti l'inquinamento acustico, con alterazione dello stato esistente, attribuibili all'attività in esame.</p> <p>Si ritiene pertanto che il suddetto piano di raccolta dei rifiuti del Porto di Marina di Carrara non sia da assoggettare per gli stimabili impatti acustici a Valutazione Ambientale Strategica</p> <p>Si ricorda comunque che le successive pratiche ambientali connesse a detta attività dovranno essere corredate, tenuto conto anche delle altre criticità da anni presenti ai margini dell'area portuale, di idonea certificazione, elaborata da Tecnico Competente in Acustica iscritto ENAC, attestante la conformità delle emissioni acustiche, riconducibili all'attività di raccolta nel suo complesso, con i limiti applicabili sulla base del PCCA al momento vigente.</p> <p><u>Componente rifiuti</u></p> <p>Si rileva che il proponente:</p> <ol style="list-style-type: none"> ribadisce la volontà di abbandonare il precedente progetto di realizzazione di una piattaforma di stoccaggio in testa alla Banchina Fiorillo, in considerazione dei nuovi scenari previsti dal DPSS (Documento Programmatico Strategico di Sistema dei Porti), e conferma la nuova localizzazione, costituita da porzione di un edificio esistente posto in Banchina Buscaioli. Conferma altresì che le attività di gestione rifiuti che verranno effettuate nell'impianto saranno le stesse previste nel precedente progetto, ovvero il deposito preliminare (D15) la messa in riserva (R13) e il trattamento preliminare (R12); elenca le categorie e i CER dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico che si intende gestire, precisando che tali categorie sono le stesse indicate nella proposta di aggiornamento del piano di raccolta, che viene allegata; rimanda il dimensionamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento preliminare alla presentazione del progetto da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs 152/06; chiarisce che l'impianto di sterilizzazione richiamato nel documento di verifica di VAS è esistente e risulta autorizzato con decreto dirigenziale nella Regione Toscana n. 1361/2017 e successivo nulla osta all'Esercizio rilasciato con decreto dirigenziale n. 20098/2018. Viene altresì prodotto un estratto planimetrico con indicazione della sua ubicazione. Il rispetto dell'impianto alla normativa in materia di VIA viene rinviato ai contenuti dei decreti di autorizzazione; informa che l'impianto di sterilizzazione è in attesa del riconoscimento da parte della A.S.L. in quanto assoggettato al Regolamento n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009 recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" (che abroga il Regolamento n. 1774/2002 regolamento sui sottoprodotti di origine animale); precisa che l'operazione di sterilizzazione non modifica la natura del rifiuto (CER) che verrà sottoposto a tale trattamento, e che lo stesso verrà poi conferito ad operatore specializzato di settore per le destinazioni finali previste dal D.M. 22.05.2001. Dichiara che non sono presenti impianti di termodistruzione operativi nella provincia di Massa Carrara e che pertanto la sterilizzazione in situ dei rifiuti "potenzialmente patogeni" e il loro successivo conferimento al locale impianto di trattamento (che opera selezione e compostaggio delle frazioni organiche) è sicuramente un fattore positivo rispetto all'impatto complessivo sulle matrici ambientali; in riferimento alla coerenza con le previsioni del PRB risponde con riferimento ai rifiuti da imballaggio, precisando che l'attuale Concessionario (gestore) dei servizi di raccolta dei rifiuti in ambito portuale praticherà azioni di prevenzione e riduzione: <ul style="list-style-type: none"> avviando il rifiuto di imballaggio a riciclaggio ogni qualvolta sia possibile al fine di non disperdere il suo valore materiale; ottimizzando le fasi di raccolta dei rifiuti di imballaggi in modo che risulti complessivamente il più vantaggiosa possibile dal punto di vista economico; intercettando in modo differenziato il maggior numero di frazioni valorizzabili del rifiuto da imballaggio;

8. chiarisce che la localizzazione degli impianti di stoccaggio e sterilizzazione risultano coerenti con i criteri escludenti contenuti nell'allegato 4 al PRB e che, in ogni caso, le aree oggetto del PdR non hanno interferenze con le aree ricadenti nei SIN/SIR..

In relazione a quanto sopra si prende atto che:

- viene confermata la nuova localizzazione dell'impianto di stoccaggio e trattamento preliminare dei rifiuti delle navi e dei residui del carico, costituita da porzione di un edificio esistente in Banchina Buscaioli e vengono chiarite le operazioni di gestione rifiuti che si intende andare ad effettuare. Viene altresì confermato che l'impianto di sterilizzazione è esistente e autorizzato dalla Regione Toscana;
- vengono elencate le tipologie di rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (Codici CER) che si intende gestire nell'ambito del piano, che saranno oggetto di una puntuale verifica da parte del Settore scrivente in sede di approvazione del piano stesso;

Si osserva invece che:

- non è stata prodotta una stima del fabbisogno di stoccaggio dei rifiuti prodotti all'interno del porto, condizione necessaria anche per il corretto dimensionamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento preliminare in termini di quantitativo istantaneo e annuale di rifiuti gestiti, rimandando tale valutazione alla fase di autorizzazione. Si ritiene che tale dimensionamento debba essere oggetto di approfondimento puntuale nell'ambito del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- sembra di capire che i rifiuti biodegradabili provenienti dalle navi dopo la sterilizzazione verranno inviati a un impianto di compostaggio. Sul punto si rileva che il D.M. 22 maggio 2001 recante "*Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali*" prevede che i rifiuti costituiti da prodotti alimentari ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-U.E. devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione. Si richiamano in tal senso anche le disposizioni contenute nel Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE, al quale gli stessi proponenti fanno riferimento per l'impianto in questione, e in particolare quanto previsto dall'art 12. La destinazione indicata dal proponente nelle integrazioni non è pertanto coerente con le suddette disposizioni. Tale aspetto dovrà essere trattato nell'ambito del piano in maniera esaustiva, indicando in dettaglio la gestione dei rifiuti biodegradabili, che si ricorda dovranno assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti;
- viene confermata la volontà di gestire gli imballaggi con la priorità di invio a recupero. Era stata però richiesta una verifica più generale di coerenza con l'attuale piano regionale di gestione rifiuti. Nel piano di gestione dei rifiuti delle navi si dovrà pertanto dare atto del rispetto delle previsioni generali contenute nel PRB con particolare riferimento alla messa in campo di tutte le azioni volte a privilegiare il più possibile la differenziazione e il recupero dei rifiuti ;
- riguardo alla verifica di coerenza delle aree dell'impianto di stoccaggio e di sterilizzazione in rapporto ai criteri di localizzazione dell'allegato 4 al PRB si ritiene che per l'impianto di sterilizzazione, essendo esistente e già autorizzato (chiarimento fornito in sede di integrazione), non è necessaria procedere in tal senso. Per quanto riguarda invece l'impianto di stoccaggio e trattamento di nuova individuazione, preso atto della dichiarazione di assenza di criteri escludenti, si conferma la necessità di una analisi puntuale della localizzazione dell'area prescelta da effettuarsi in fase di VIA/Verifica, ovvero di istanza di autorizzazione. L'analisi in questione dovrà essere supportata da idonea documentazione cartografica a supporto delle conclusioni riportate nonché, nel caso dalla stessa emergesse la presenza di criteri penalizzanti, dalla previsione di interventi di mitigazione/compensazione, ove necessari. I criteri da prendere in esame dovranno essere quelli riportati allo specifico paragrafo dell'allegato 4 al PRB applicabile alla tipologia di impianto.

Si fa altresì presente che, visto che la gestione dei rifiuti urbani assimilati sulla base dei regolamenti comunali destinati a smaltimento prevede obblighi puntuali di pianificazione, all'interno del piano dovrà essere indicato quali sono i rifiuti che si intende gestire nell'ambito del circuito degli urbani, con particolare riferimento a quelli destinati appunto a smaltimento.

Per quanto sopra si ritiene che, riguardo agli aspetti per i quali il proponente non ha fornito risposte esaustive, debbano essere impartite le seguenti prescrizioni:

1. il piano Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dovrà contenere:
 - a) una stima del fabbisogno di stoccaggio dei rifiuti prodotti all'interno del porto, condizione necessaria anche per il corretto dimensionamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento preliminare di nuova previsione in termini di quantitativo istantaneo e annuale di rifiuti che si intende gestire;
 - b) dettaglio delle modalità di gestione dei rifiuti biodegradabili provenienti dalle navi dopo la sterilizzazione, coerentemente con le disposizioni contenute nel D.M. 22 maggio 2001 recante "*Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali*" e nel Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE;
 - c) una relazione di coerenza rispetto delle previsioni generali contenute nel PRB con particolare riferimento alla messa in campo di tutte le azioni volte a privilegiare il più possibile la differenziazione e il recupero dei rifiuti;
 - d) dovranno essere individuati i rifiuti che si intende gestire nell'ambito del circuito degli urbani, con particolare riferimento a quelli destinati a smaltimento;
2. in fase di VIA/Verifica, ovvero di istanza di autorizzazione, dovrà essere presentata, per l'impianto di stoccaggio e trattamento preliminare di nuova previsione, una analisi puntuale della localizzazione dell'area prescelta in rapporto ai criteri contenuti allo specifico paragrafo dell'allegato 4 al PRB applicabile alla tipologia di impianto. Tale verifica dovrà essere altresì supportata da idonea documentazione cartografica nonché, nel caso dalla stessa emergesse la presenza di criteri

Considerato che

il Documento Preliminare di verifica di VAS riporta i seguenti contenuti

Il DP si articola nei seguenti paragrafi principali:

1. Premessa
2. Inquadramento normativo;
3. Contenuti del PdR;
4. Coerenza con le prescrizioni e gli indirizzi dei cingenti piani e programmi territoriali e settoriali sovraordinati;
5. Le previsioni del nuovo PdR e la valutazione degli effetti ambientali
6. Conclusioni

Nella premessa viene inquadrata la presente revisione (terza revisione del PdR) alla luce del riassetto delle competenze amministrative e viene indicato che il nuovo PdR in esame ha già svolto consultazioni con gli utenti del porto, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate. Al par.1.2 viene fornita una proposta di elenco di SCA interessati alla presente fase di verifica di VAS e già coinvolti nella fase di consultazione sopra richiamata.

Nel paragrafo 2 viene fornito l'inquadramento normativo afferente alla VAS e alla verifica di VAS di livello europeo, nazionale e regionale. Viene evidenziato che il PdR si configura come piano elaborato per il settore della gestione dei rifiuti e quadro di riferimento per progetti sottoposti a VIA o verifica di VIA (area di stoccaggio rifiuti sulla Banchina Buscaioli - D15) ma determina l'uso di piccole aree a livello locale (ambito portuale) pertanto rientra nel campo di applicazione della verifica di VAS ai sensi dell'art.2 co.3 lett.a della l.r. 10/10. Vengono inoltre individuati i soggetti coinvolti nel procedimento di VAS: AC (NURV della RT), Proponente (Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Ufficio territoriale di Marina di Carrara), AP (Regione Toscana). **Non viene tuttavia indicato specificatamente che l'Autorità Procedente, configurandosi come “chi approva” il PdR, è identificabile nel Consiglio Regionale Toscana.**

Il paragrafo 3 illustra i contenuti del PdR e le motivazioni del rinnovo che si sostanziano in novità rispetto al sistema di gestione previsto dalla seconda revisione del PdR; i cambiamenti significativi sono i seguenti:

- individuazione di un'area di stoccaggio (volume chiuso di un fabbricato esistente sulla Banchina Buscaioli) dei rifiuti e messa a disposizione del concessionario unico del servizio prima del conferimento agli impianti di trattamento esterni (D15);
- messa a disposizione di un impianto di sterilizzazione in ambito portuale, utilizzabile da parte del concessionario unico del servizio, per il trattamento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense prodotti dalle navi (allo stato attuale destinati ad impianti di incenerimento sul territorio regionale o ad altri impianti di sterilizzazione all'interno di aree portuali);
- sviluppo del sistema di raccolta differenziata per le frazioni da avviare a recupero sia con sistemi di prossimità esterni sia con isole ecologiche a scomparsa da posizionarsi in ambito portuale nei punti indicati.

Viene indicato al par. 6.2.1 che entrambi le 2 nuove dotazione impiantistiche (area di stoccaggio e impianto di sterilizzazione) dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art.208 del d.lgs. 152/06.

I par.3.2 e 3.3 forniscono alcuni elementi conoscitivi sull'area di intervento e sui rifiuti prodotti in ambito portuale. Il par.3.4 dettaglia gli elementi principali della nuova gestione.

L'area di stoccaggio è costituita da quota parte (1.036 mq) di un fabbricato di 2073 mq ubicato sul molo Buscaioli con un ampio Piazzale, comune ad altri utenti, da utilizzare esclusivamente quale spazio di manovra.

La sterilizzazione (abbattimento della carica microbica del rifiuto e successivo essiccamento) rappresenta la fase preliminare e propedeutica allo smaltimento in discarica infatti, ai sensi del D.M. 22 Maggio 2001 (art. 1, comma 1) *“i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-U.E. devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione”.*

L'impianto, operante in discontinuo, ha una potenzialità di trattamento in grado di rispondere al fabbisogno identificato, sulla base dello storico, per la gestione quotidiana dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense ed è dotato quindi di una camera di sterilizzazione con volume di 1.500 litri. Il processo non genera flussi o reflui

sistematici verso l'ambiente esterno; l'unica emissione dell'impianto, anch'essa discontinua e connessa all'effettivo utilizzo dell'impianto di sterilizzazione durante i suoi cicli di lavoro, è rappresentata dalla caldaia che produce il vapore utile alla sterilizzazione. Il Proponente dichiara inoltre che questa emissione, viste le potenzialità in gioco (dell'ordine di qualche centinaio di kWt), è da ritenersi "non significativa" e da non sottoporsi ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006. Ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e della lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta dello stesso decreto (impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW) la caldaia in oggetto è ricompresa tra gli impianti le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

Il par.4 attiene l'inquadramento rispetto a piani e programmi pertinenti; l'analisi è stata sviluppata in relazione ai seguenti strumenti:

PIT (comprensivo del Masterplan Porti): viene evidenziato che il Masterplan tra le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi sull'ambiente prodotti dallo sviluppo del settore portuale prevede, tra le altre, l'introduzione di tecnologie avanzate per la gestione dei rifiuti provenienti dalle navi e suggerisce l'adozione di indicatori ambientali utili al fine del monitoraggio ambientale del settore, tra i quali, ad esempio, la quantità di rifiuti prodotti e la percentuale dei rifiuti recuperati e/o riciclati in ambito portuale. Per quanto riguarda i vincoli paesaggistici l'area è interessata dal DM 490/00;

PTCP Provincia di Massa-Carrara;

PS Comune di Carrara;

PAI Toscana Nord;

PRQA - viene indicata la presenza della sola informativa preliminare;

PTA;

Piano Regionale della gestione dei rifiuti - nel par. 4.7 viene fatto riferimento al precedente ciclo di pianificazione e non al Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) vigente approvato con DCR 94/2014;

Piano Regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio – non viene fatto riferimento al PRB vigente che nell'allegato 2 contiene la specifica sezione dedicata a tale tipologia di rifiuti;

Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali.

Il par.5 attiene alla indicazione dei contenuti del nuovo PdR e alla valutazione degli effetti ambientali indotti.

Il par.5.1.1 analizza lo stato attuale della risorsa acqua-acque superficiali: vengono riportati i dati estratti dal rapporto ARPAT "Monitoraggio acque superficiali – Triennio 2007-2009" per i corsi d'acqua di interesse afferenti al bacino del Carrione, del Frigido e del Versilia.

Il par.5.1.2 analizza lo stato attuale della risorsa acqua-acque sotterranee: vengono riportati i dati estratti dal documento ARPAT "Relazione sullo stato dell'ambiente in Toscana 2009" in riferimento all'acquifero della Versilia. Vengono inoltre riportate alcune informazioni desunte dall' "Annuario dei dati ambientali 2012" di ARPAT.

Il par.5.1.3 analizza lo stato attuale della risorsa acqua – acque marino costiere: vengono riportate informazioni desunte dal documento ARPAT "Monitoraggio acque marino costiere della Toscana Anno 2011".

Il par. 5.1.4 analizza gli effetti sulla risorsa acqua: considerando che le nuove installazioni verranno ubicate all'interno di fabbricati esistenti il proponente ritiene che vi siano le "migliori garanzie possibili" in riferimento alla tutela delle acque sotterranee che non potranno essere impattate. Le nuove attività inoltre prevedono prelievi di acqua trascurabile per il funzionamento dello sterilizzatore e non prevedono scarichi di reflui in corpo recettore (acque superficiali o marino costiere). E' atteso un effetto potenzialmente positivo sulle acque marino costiere e nessun effetto sulle acque superficiali e sotterranee.

Il par.5.2.1 analizza lo stato attuale della risorsa aria: il quadro conoscitivo è strutturato sulla base della "Relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria nella Regione Toscana 2011" prodotta da ARPAT.

Il par. 5.2.2 analizza gli effetti sulla risorsa aria: la localizzazione dell'impianto di stoccaggio presso la banchina Buscaiol permette di ottimizzare (ridurre) il trasporto verso gli impianti di trattamento finali. Anche la realizzazione dell'impianto di sterilizzazione contribuisce alla riduzione dei trasporti verso impianti di trattamento esterni all'area portuale (non sarà necessario il conferimento giornaliero e ridurrà le distanze del conferimento finale). Vengono quindi formulate ipotesi sulla riduzione numerica dei trasporti e dei km percorsi: risulta una riduzione di circa 39.980 km/anno. Successivamente sono stimate le riduzioni emissive sulla base di coefficienti desunti dalle "Linee Guida agli Inventari locali di emissione in atmosfera" pubblicate da ANPA nel 2011; la riduzione delle emissioni è stata calcolata sulla base di dati di emissioni da trasporto per l'anno 2005. I risultati finali conducono ad una riduzione di 170 kg/anni di Nox, 74 kg/anno di NMVOC, 15

kg/anno PM10, 28 t/anno di CO2. Il Proponente conclude affermando che il PdR contribuirà positivamente sia al miglioramento della qualità dell'aria in ambito urbano che alla riduzione di gas climalteranti.

Il par. 5.3.1 analizza gli effetti sulla risorsa suolo: viene rilevato che la configurazione dell'ambito non ha particolari elementi di qualità, il tessuto edilizio è continuo e privo di identità, sono presenti infrastrutture di notevole impatto (autostrada, porto, strutture produttive marmifere), i corsi d'acqua sono fortemente commisti con gli insediamenti produttivi e residenziali e risentono negativamente di queste relazioni. Per quanto attiene pericolosità idraulica e geomorfologica dell'area di interesse, i fabbricati oggetto delle previsioni impiantistiche non ricadono all'interno di aree a pericolosità idraulica e geomorfologica. Le nuove installazioni non richiedono peraltro nuovo consumo di suolo, nuovi volumi edilizi e non prevedono impermeabilizzazioni di aree a verde.

Il par.5.4.1 analizza gli effetti sul paesaggio e beni architettonici: non verranno alterate le visuali in quanto i nuovi impianti previsti dal PdR verranno realizzati all'interno di edifici esistenti e recuperati.

Il par.5.5.1 analizza gli effetti sul clima acustico: gli interventi ricadono in classe VI (area di stoccaggio) e in classe V (impianto di sterilizzazione) del PCCA di Carrara. Le uniche emissioni sonore attese dalla previsioni di PdR sono quelle dovute alla movimentazione dei mezzi che pertanto sono ricomprese nell'ambito delle normali attività portuali.

Il par. 5.6.1 analizza gli effetti sulla risorsa energia: i dati conoscitivi relativi ai consumi energetici del comparto trasporti sono desunti dal Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia di Massa Carrara del 2004. Sono attese riduzioni dei consumi in correlazione all'ottimizzazione/riduzione del numero dei transiti e dei km percorsi per la gestione dei rifiuti.

Il par.6 propone una tabella riassuntiva di sintesi degli effetti attesi in forma tabellare e una analisi del PdR eseguita secondo gli elementi di valutazione di cui all'allegato 1 della l.r. 10/10.

Considerato inoltre che

La documentazione integrativa presentata dal Proponente (ns. prot. 92583 del 05.03.2020 e ns. prot. 204052 del 11.06.2020) contiene le seguenti informazioni:

- 1) L'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale riportato nel par.1.2 del DP comprende anche i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di consultazione per la formazione del PdR pertanto il proponente conferma che l'elenco effettivo degli SCA per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS è correttamente quello indicato nel file "Proposta di elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale" allegato all'istanza di verifica.
- 2) Il progetto di area di stoccaggio, localizzato in testa alla Banchina Fiorillo e ricadente in parte nell'area della concessione Dusty S.r.l., sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA regionale che si è chiusa con decreto dirigenziale 4731 del 23.06.2016 (esclusione da VIA con prescrizioni) è stato abbandonato in considerazione dei nuovi scenari previsti dal DPSS (Documento Programmatico Strategico di Sistema). La nuova soluzione proposta con il presente PdR (area di stoccaggio sulla Banchina Buscaioli) sostituisce la precedente pianificazione e progettazione.
- 3) Le attività di gestione dei rifiuti nell'area di stoccaggio sulla banchina Buscaioli saranno, oltre alla D15 (deposito preliminare) indicata nel DP, anche le attività R12 (scambio di rifiuti) e R13 (messa in riserva).
- 4) Le tipologie di rifiuti, e relativi codici CER, che saranno oggetto di gestione sono riportati a pag.26 e 27 della proposta di PdR. Le categorie sono le seguenti: rifiuti costituiti da ghiaia, pietrisco e terra non pericolosi e pericolosi, rifiuti legnosi, rifiuti di carta e cartone, rifiuti in plastica, rifiuti di imballaggi misti, rifiuti metallici, acque di sentina, altri rifiuti liquidi pericolosi (contenenti olio), altri rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, altri rifiuti speciali solidi non pericolosi e pericolosi, rifiuti di vetro, rifiuti biodegradabili di cucina e mense, sfalci e potature di verde, rifiuti urbani indifferenziati, fanghi delle fosse settiche.
- 5) Si veda quanto indicato al punto 16.
- 6) I contenuti del PdR risultano coerenti con il PRQA in riferimento anche quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione (contenute nella parte IV del PRQA) con particolare riferimento all'art. 10 in quanto non sono previsti ad oggi aggravii del piano emissivo.
- 7) In riferimento a quanto previsto dal PRB, l'attuale Concessionario (gestore) dei servizi di raccolta dei rifiuti in ambito portuale praticherà azioni di prevenzione e riduzione:
 - avviando il rifiuto di imballaggio a riciclaggio ogni qualvolta sia possibile al fine di non disperdere il suo valore materiale;
 - ottimizzando le fasi di raccolta dei rifiuti di imballaggi in modo che risulti complessivamente il più vantaggiosa possibile dal punto di vista economico;

- intercettando in modo differenziato il maggior numero di frazioni valorizzabili del rifiuto da imballaggio.
- 8) In riferimento alla richiesta di verifica di coerenza della localizzazione in rapporto ai criteri escludenti e penalizzanti contenuti nel Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche - PRB - Parte Prima – Sezione CONOSCITIVO-PROGRAMMATICA - Allegato di Piano 4, il proponente indica che le “localizzazioni citate” risultano coerenti in rapporto ai criteri escludenti contenuti nel PRB.
 - 9) Viene indicato che l’attuale revisione del PdR risulta coerente:
 - con il PIT con valenza di piano paesaggistico approvato con DCR 37 del 2015;
 - con il Piano di Gestione delle Acque di Distretto Idrografico;
 - con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni di Distretto Idrografico.
 - 10) E' stato attualizzato il quadro conoscitivo relativo allo stato attuale della risorsa acqua-acque superficiali: IQM 2016-2018 (indice di qualità morfologica), lo stato chimico ed ecologico 2016-2018, il Confronto potenziale – Stato ecologico per indice macrofite.
 - 11) E' stato attualizzato il quadro conoscitivo relativo allo stato chimico attuale della risorsa acqua-acque sotterranee che risulta buono-scarso localmente per la riviera apuana.
 - 12) E' stato attualizzato il quadro conoscitivo relativo allo stato attuale della risorsa acqua-acque marino costiere attraverso la valutazione del Rapporto di qualità biologica (EQB) relativo all'indice di biomassa fitoplanctonica per gli anni 2016-2018. E' stata poi riportata la classificazione di stato ecologico (buono) e chimico (non buono).
 - 13) Sulla base della consultazione dei dati riportati nei quadri conoscitivi aggiornati al 2018 viene confermato che gli effetti della nuova pianificazione di settore sulla risorsa idrica risultano essere positivi o non applicabili.
 - 14) E' stato attualizzato il quadro conoscitivo relativo alla componente atmosfera con riferimento al PM10 e al biossido di azoto con analisi del trend delle concentrazioni medie giornaliere 2003-2018. I dati della stazione di riferimento “MS-COLOMBROTTO” riportano un andamento positivo in merito ai parametri monitorati. Il Proponente rileva che in considerazione delle dimensioni contenute e delimitate dell’ambito di pianificazione esaminato gli effetti della nuova pianificazione di settore sulla risorsa aria risultano positive o non applicabili.
 - 15) Il proponente conferma la valutazione degli effetti sulla componente aria effettuata nel DP in quanto le previsioni impiantistiche del PdR sono caratterizzate da assenza di emissioni in atmosfera.
 - 16) Il proponente indica che l'impianto di sterilizzazione è esistente: autorizzazione AUA dalla Regione Toscana con D.D. n. 1361/2017 e nulla osta all’esercizio D.D. n. 20098/2018. La localizzazione di tale impianto viene rettificata rispetto alle cartografie allegate al DP. Detto impianto è in attesa del riconoscimento da parte della A.S.L. in quanto assoggettato al REGOLAMENTO n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 Ottobre 2009 recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano”.
 - 17) A seguito della richiesta di meglio motivare la scelta di sterilizzare i rifiuti al fine di destinarli a impianti diversi dagli inceneritori e la previsione di conferire i rifiuti sterilizzati nel circuito degli urbani, il proponente indica che l'operazione di sterilizzazione non modifica la natura del rifiuto (codice CER) e che il rifiuto sterilizzato viene conferito ad Operatore specializzato per le destinazioni finali previste dal DM 22.05.2001. Si conferma che non sono presenti impianti di termodistruzione operativi nella provincia di Massa Carrara. La sterilizzazione in situ dei rifiuti “potenzialmente patogeni” e il loro successivo conferimento al locale impianto di trattamento (che opera selezione e compostaggio delle frazioni organiche) è sicuramente un fattore positivo rispetto all’impatto complessivo sulle matrici ambientali.
 - 18) Il proponente concorda con quanto segnalato.
 - 19) Viene segnalato che le aree oggetto del PdR non interferiscono con aree ricadenti nei SIN/SIR.

Rilevato che

il Proponente indica che il PdR si configura come piano elaborato per il settore della gestione dei rifiuti e quadro di riferimento per progetti sottoposti a VIA o verifica di VIA (area di stoccaggio rifiuti sulla Banchina Busciol - D15) ma determina l'uso di piccole aree a livello locale (ambito portuale) pertanto rientra nel campo di applicazione della verifica di VAS ai sensi dell'art.5 co.3 lett.a della l.r. 10/10. Il NURV evidenzia che il PdR non può ritenersi un piano che “determina l'uso di piccole aree a livello locale” e quindi non può rientrare nel campo di applicazione di cui all'art.5 co.3 lett.a della l.r. 10/10, questo anche in analogia al PRP che è sottoposto a VAS; l'area portuale infatti non può ritenersi, nel contesto della pianificazione locale, una piccola area sia per estensione rispetto all'ambito territoriale comunale che per gli effetti indotti dalle scelte che si operano su tale area che possono avere effetti anche sovracomunali. Tuttavia la presente proposta si configura come una modifica/aggiornamento del PdR vigente che già conteneva la previsione per una nuova area di stoccaggio rifiuti (anche se con diversa localizzazione in ambito portuale) il cui progetto è stato

escluso dalla procedura di VIA attraverso una verifica di assoggettabilità a VIA. Per tali motivi il NURV ritiene che il PdR oggetto della presente procedura di verifica di VAS possa configurarsi come una modifica minore del PdR vigente e quindi rientrare nel campo di applicazione di cui all'art.5 co.3 lett.b della l.r. 10/10.

esprime il seguente provvedimento di verifica:

il “Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico delle navi per il porto di Marina di Carrara”

**è escluso da Valutazione Ambientale Strategica
con le seguenti PRESCRIZIONI**

1. Osservazioni di carattere generale ai contenuti del PdR

1.1 La documentazione messa a disposizione nel corso del procedimento non chiarisce completamente quanto effettivamente attuato rispetto alle previsioni del Piano vigente approvato nel 2014 e non risponde alle richieste di chiarezza e completezza, in particolar modo sulle interferenze con le molte e diversificate attività presenti in area portuale. Inoltre la documentazione che si è susseguita nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto presenta indicazioni tra loro contrastanti su alcuni temi (meglio indicate nei punti che seguono del presente provvedimento), che è opportuno siano invece trattati in modo chiaro ed univoco nella versione definitiva del PdR. Il documento preliminare di VAS risulta carente anche in riferimento ai seguenti aspetti connessi al PdR vigente che sono essenziali per poter definire un quadro conoscitivo certo ed affidabile sia per le valutazioni che per le nuove scelte pianificatorie:

- quanto del piano precedente è stato realizzato;
- quanto del piano precedente oltre ad essere realizzato è diventato pratica ordinaria;
- cosa è necessario modificare nel precedente piano e perché.

A titolo di esempio, non è chiaro se alcune operazioni di gestione proposte nel Piano in oggetto - già previste dal vigente Piano - siano state ad oggi già implementate o meno, quali lo sviluppo del sistema di raccolta differenziata per le frazioni da avviare a recupero e l'impianto di sterilizzazione già collaudato, ed abbiano apportato modifiche al flusso dei rifiuti e/o ne abbiano migliorato la gestione rispetto al passato piano.

Gli elementi sopra citati costituiscono monitoraggio del Piano vigente e quadro conoscitivo per il PdR in formazione e pertanto dovranno essere ricompresi nella parte di inquadramento generale del nuovo PdR.

2. Rapporto con altri piani e programmi

2.1 Al paragrafo 4 del Documento preliminare “*Coerenza con le prescrizioni e gli indirizzi dei vigenti piani e programmi territoriali e settoriali sovraordinati*” non vengono elencati in maniera esaustiva, né citati correttamente gli strumenti di pianificazione afferenti alla pianificazione di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale. Il PdR dovrà essere coerente con i seguenti Piani:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;
- Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), comprensivo di Direttiva Derivazioni;
- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Nord.

In riferimento alla pianificazione sopra indicata si segnala fin da adesso quanto segue:

In riferimento al PGRA l'area portuale ricade prevalentemente in area a pericolosità da alluvione P1 “Aree a pericolosità da alluvione bassa” (art. 11 della Disciplina di Piano). In tali aree, ai sensi del comma 2 “*La Regione disciplina le condizioni di gestione del rischio idraulico*” e si deve fare riferimento alle disposizioni della l.r. 41/2018.

Relativamente al PGA dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

In riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Nord, l'area in oggetto è esterna alle aree classificate come a pericolosità da processi geomorfologici e da frana.

2.2 Per quanto riguarda le installazioni utilizzate nel nuovo PdR, nel RP si afferma che queste rientrano nella tipologia di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi (rif. paragrafo 4.10 pag. 48 e 49 del RP) e che il Piano Regionale Rifiuti, per questi impianti, per quanto concerne la loro localizzazione, prevede che non ricadano in aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 m dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 m qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi; il PRB riporta infatti tale criterio tra quelli escludenti di cui al par.3.5 punto 14 dell'Allegato di Piano 4 - Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998).

Nelle integrazioni presentate il proponente indica che le "localizzazioni citate" risultano coerenti in rapporto ai criteri escludenti contenuti nel PRB.

Si osserva che il porto è prospiciente a Marina di Carrara, con i primi edifici (anche a carattere residenziale) che si trovano al di là della strada che costeggia il porto, e che la considerazione del proponente per cui «*Anche per quanto concerne la presenza di insediamenti residenziali si evidenzia come le aree di interesse siano ricomprese nell'ambito portuale di cui all'UTOE n.1 che non è ricompreso all'interno del centro abitato*» meriti approfondimento in relazione alla pianificazione urbanistica ed alla coerenza con quanto disposto dal Piano Regionale dei Rifiuti. In particolare, prima della presentazione del PdR, dovrà essere riverificato il criterio di cui al punto 14 del paragrafo 3.5 dell'Allegato di Piano 4 prendendo a riferimento la distanza di 500 metri dal punto di scarico dei rifiuti poiché il proponente afferma che verranno trattati anche rifiuti pericolosi. A tali distanze gli insediamenti residenziali non sono ricompresi nell'ambito portuale di cui all'UTOE n.1 e l'analisi di coerenza contenuta nel RP non appare esaustiva.

Il PdR dovrà pertanto supportare la scelta localizzativa operata per l'impianto di stoccaggio attraverso la verifica sopra richiamata e la verifica degli altri criteri escludenti (attraverso idonea documentazione anche cartografica); si ricorda che, qualora per la localizzazione definita sulla Banchina Buscaioli emergessero elementi ostativi rispetto ai criteri definiti nel PRB al paragrafo 3.5 dell'Allegato di Piano 4, dovrà essere individuata una diversa localizzazione compatibile e il PdR, così modificato, dovrà essere sottoposto alle procedure di VAS o verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla l.r. 10/10 a meno che tale diversa localizzazione non sia già stata valutata nell'ambito del procedimento di verifica di VAS sul piano vigente.

2.3 Viene confermata la volontà di gestire gli imballaggi con la priorità di invio a recupero. Era stata però richiesta una verifica più generale di coerenza con l'attuale piano regionale di gestione rifiuti. Nel PdR si dovrà pertanto dare atto del rispetto delle previsioni generali contenute nel PRB con particolare riferimento alla messa in campo di tutte le azioni volte a privilegiare il più possibile la differenziazione e il recupero dei rifiuti. Il PdR dovrà contenere inoltre una relazione di coerenza rispetto delle previsioni generali contenute nel PRB con particolare riferimento alla messa in campo di tutte le azioni volte a privilegiare il più possibile la differenziazione e il recupero dei rifiuti.

2.4 In fase di VIA/Verifica, ovvero di istanza di autorizzazione, dovrà essere presentata, per l'impianto di stoccaggio e trattamento preliminare di nuova previsione, una analisi puntuale della localizzazione dell'area prescelta in rapporto ai criteri penalizzanti/preferenziali contenuti allo specifico paragrafo dell'allegato 4 al PRB applicabile alla tipologia di impianto. Tale verifica dovrà essere altresì supportata da idonea documentazione cartografica nonché, nel caso dalla stessa emergesse la presenza di criteri penalizzanti, dalla previsione di interventi di mitigazione/compensazione, ove necessari.

3. Impianto di stoccaggio

3.1 Il PdR individua un'area di stoccaggio ubicata all'interno di un fabbricato esistente sulla Banchina Buscaioli (messa a disposizione del concessionario unico del servizio).

Si fa notare che nella documentazione presentata sono presenti refusi nei quali il capannone di stoccaggio è citato come da realizzare (vedi ad es. citazione della necessità di valutazione paesaggistica rif. paragrafo 4.1 del RP). Il PdR attualmente vigente prevede già un impianto di stoccaggio rifiuti, per il quale è stata condotta una verifica di assoggettabilità a VIA: "progetto di realizzazione di un'area di stoccaggio dedicata ai rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico delle navi, posta sul Molo di Levante (testata della banchina Fiorillo) del Porto di Marina di Carrara, Comune di Carrara (MS), proposto dall'Autorità Portuale di Marina di Carrara", che è stato escluso da VIA con D.D. Regione Toscana n. 4731 del 23/6/2016. La documentazione presentata non chiarisce in modo esaustivo le motivazioni alla base di questa diversa localizzazione rimandando genericamente ad esigenze connesse alla nuova configurazione portuale in corso di definizione all'interno del DPSS (Documento di Pianificazione Strategica di Sistema portuale). Tale aspetto, anche a supporto delle future fasi di valutazione ambientale del nuovo progetto, merita approfondimento e chiarezza nel PdR.

3.2 Per l'impianto di stoccaggio la documentazione presentata afferma che «Per quanto attiene al dimensionamento dell'impianto si rimanda alla successiva presentazione del Progetto da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del D.L.vo n° 152/06 (realizzazione di un'area di stoccaggio rifiuti all'interno di quota parte di edificio esistente in Banchina Buscaioli)» Pertanto il proponente non chiarisce se il dimensionamento dell'impianto sarà lo stesso del D.D. Regione Toscana n. 4731 del 23/6/2016 di esclusione da VIA.

Nella Proposta di aggiornamento del PdR alle pagg. 31-32, riferendosi all'impianto di stoccaggio («In particolare la suddetta area di stoccaggio dovrà essere autorizzata come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 152/2006 alle "attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché alle attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui ai punti R12 e R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta"»), è indicato che «vengono previsti stoccaggi in cumulo all'interno di baie appositamente predisposte (classi 1 e 3) e stoccaggio in serbatoi dedicati (classe 8)». Tale affermazione tuttavia non trova corrispondenza con quanto riportato nella tabella 6 a pag. 34 dello stesso documento, dove con riferimento a "Impianto Portuale area di Stoccaggio" sulla Banchina Buscaioli le classi di rifiuto 1 e 8 non sono indicate (inoltre in tale tabella viene fatto riferimento a "Edificio chiuso Area disponibile mq 300", metratura che non corrisponde alla metratura indicata per l'area di stoccaggio nel RP di 1036 m²).

Si ritiene opportuno che nella versione definitiva del PdR siano riportate indicazioni chiare in merito, eliminando le incongruenze interne al testo, visto anche che tali classi di rifiuti (insieme alla classe 3) risultano «Le principali tipologie di rifiuti, in termini di quantitativi prodotti», secondo quanto indicato nella Proposta di aggiornamento del PdR a pag. 31.

3.3 Il PdR dovrà contenere una stima del fabbisogno di stoccaggio dei rifiuti prodotti all'interno del porto, condizione necessaria anche per il corretto dimensionamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento preliminare di nuova previsione in termini di quantitativo istantaneo e annuale di rifiuti che si intende gestire.

3.4 In generale vista la mancanza di informazioni di dettaglio in merito all'impianto di stoccaggio come sopra evidenziato e la mancanza di chiarezza di come le previsioni del nuovo piano si relazionino con il progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA ed escluso da VIA con D.D. Regione Toscana n. 4731 del 23/6/2016, si rinvia la relativa valutazione delle implicazioni ambientali alle successive fasi di VIA/Verifica di VIA e/o di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

4. Impianto di sterilizzazione

4.1 Con tale impianto saranno trattati i rifiuti biodegradabili di cucine e mense prodotti dalle navi, che - secondo quanto indicato nel RP - allo stato attuale sono destinati ad impianti di incenerimento ubicati sul territorio regionale (in particolare Geofor di Pisa che però secondo le informazioni a disposizione di ARPAT, dovrebbe trovarsi in condizione di fermo tecnico dal 18/03/2018.).

Si osserva che nel testo del PdR attualmente vigente è già previsto un impianto di sterilizzazione, che risulta essere stato autorizzato dalla Regione Toscana con D.D. Regione Toscana n. 1361 del 10/2/2017. È stato altresì rilasciato il nulla-osta all'Esercizio: D.D. Regione Toscana n. 20098 del 17/12/2018 "Dusty Srl Nulla osta all'esercizio dell'impianto di sterilizzazione dei rifiuti prodotti dalle navi realizzato all'interno dell'area portuale di Marina di Carrara, in Comune di Carrara (MS)".

Nell'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal Proponente viene tuttavia affermato che l'impianto di sterilizzazione è esistente, benché in attesa di «riconoscimento da parte della A.S.L. in quanto assoggettato al REGOLAMENTO n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 Ottobre 2009 recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano"»; da ciò sembrerebbe dedursi che l'impianto sia inattivo.

Considerato che l'impianto Geofor di Pisa dovrebbe trovarsi in condizioni di fermo tecnico dal marzo 2018 e che l'impianto di sterilizzazione realizzato dovrebbe essere inattivo in attesa del riconoscimento ASL sopra citato, non è chiaro come vengano trattati e gestiti dal marzo 2018 ad oggi i rifiuti biodegradabili di cucine e mense prodotti dalle navi. Tale aspetto merita chiarezza e approfondimento nel PdR.

4.2 Sembra di capire che i rifiuti biodegradabili provenienti dalle navi dopo la sterilizzazione verranno inviati a un impianto di compostaggio. Sul punto si rileva che il D.M. 22 maggio 2001 recante "Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali" prevede che i rifiuti costituiti da prodotti alimentari ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-U.E. devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono

essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione. Si richiamano in tal senso anche le disposizioni contenute nel Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE, al quale gli stessi proponenti fanno riferimento per l'impianto in questione, e in particolare quanto previsto dall'art 12. La destinazione indicata dal proponente nelle integrazioni non è pertanto coerente con le suddette disposizioni. Tale aspetto dovrà essere trattato nell'ambito del piano in maniera esaustiva, indicando in dettaglio la gestione dei rifiuti biodegradabili, che si ricorda dovranno assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti. Il PdR dovrà pertanto contenere il dettaglio delle modalità di gestione dei rifiuti biodegradabili provenienti dalle navi dopo la sterilizzazione, coerentemente con le disposizioni contenute nel D.M. 22 maggio 2001 recante "Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali" e nel Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE.

5. Rifiuti prodotti in ambito portuale e sistema di raccolta differenziata

5.1 Lo sviluppo del sistema prevede sia sistemi di prossimità esterni (cassonetti dedicati), sia isole ecologiche a scomparsa da posizionarsi in ambito portuale. Si osserva che il testo del PdR attualmente vigente prevede già lo sviluppo del sistema di raccolta differenziata, per cui non è chiaro se ad oggi sia organizzata e gestita la raccolta differenziata all'interno dell'area portuale. Tale aspetto, anche come elemento di attuazione e monitoraggio del PdR vigente, merita un approfondimento all'interno del PdR.

5.2 Si osserva che i dati riportati relativamente ai rifiuti solidi sono aggiornati al I semestre 2018. Dall'esame di tali numeri non si riscontra la tendenza al decremento segnalata (pag. 18 del RP): appare anzi emergere un incremento dei rifiuti. Per avere riscontro di quanto affermato del RP è necessario che nel PdR siano presi in esame i dati annuali 2018 e 2019 sui rifiuti in relazione al traffico navale.

5.3 Per quanto riguarda i rifiuti sanitari, sebbene nell'ambito portuale non ne siano stati prodotti e raccolti (ad eccezione dell'anno 2012), si ritiene che, nell'ipotesi che gli stessi possano essere prodotti nel prossimo futuro, non sia adeguata la prospettiva di valutare di volta in volta le modalità di smaltimento ed i relativi impianti di destinazione, ma risulti utile disporre preventivamente di una procedura che potrebbe essere indicata nel PdR.

5.4 Si fa altresì presente che, visto che la gestione dei rifiuti urbani assimilati sulla base dei regolamenti comunali destinati a smaltimento prevede obblighi puntuali di pianificazione, all'interno del PdR dovrà essere indicato quali sono i rifiuti che si intende gestire nell'ambito del circuito degli urbani, con particolare riferimento a quelli destinati appunto a smaltimento. Il PdR dovrà pertanto contenere l'individuazione dei rifiuti che si intende gestire nell'ambito del circuito degli urbani, con particolare riferimento a quelli destinati a smaltimento.

6. Componente rumore

Per quanto riguarda l'impatto acustico, il proponente dichiara che le due nuove installazioni non determineranno impatti acustici rilevanti sia per quanto attiene lo sterilizzatore, sia per quanto riguarda la nuova area di stoccaggio, essendo entrambi localizzati all'interno di edifici. Sempre nel RP viene affermato che *«Le uniche emissioni sonore sono ritenute essere quelle dei mezzi d'opera che transiteranno per depositare e ritirare rifiuti, assolutamente ricomprese nell'ambito delle normali attività portuali che insistono sull'intero ambito».*

In relazione agli elementi forniti dal proponente si rappresenta quanto segue:

nella documentazione pervenuta relativa all'area sono presenti indicazioni della caratterizzazione acustica delle aree interessate che si rifanno al Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato dal Comune di Carrara con Deliberazione di Consiglio Comunale n.82 del 30 settembre 2005, detta caratterizzazione non è però cogente in quanto il TAR Toscana, a seguito di ricorsi, ne ha disposto l'annullamento. Il Comune di Carrara ha attualmente in corso una procedura di adozione di un nuovo progetto di classificazione del proprio territorio, che tiene conto anche di modifiche connesse all'area portuale, ma, nelle more della futura prevista approvazione di PCCA aggiornato, al momento l'unica classificazione di riferimento vigente è quella desumibile dalla precedente zonizzazione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.154 del 28 luglio 1992.

In relazione agli elementi forniti dal proponente nella documentazione presentata si formulano le seguenti prescrizioni da attuarsi in fase di redazione definitiva del PdR o nelle successive fasi di valutazione/verifica ambientale applicate ai progetti o comunque nelle successive fasi autorizzative:

6.1 Si fa presente che in passato sono state presentate segnalazioni di disturbo generato dai mezzi impiegati nelle normali attività portuali: sarà quindi necessario quantificare l'aumento di movimentazioni sulla Banchina

Buscaioli e valutare la rumorosità generata dalla nuova gestione dei rifiuti. Si ricorda che la normativa di riferimento, connessa all'inquinamento acustico, da tener in considerazione ai fini di una corretta valutazione di possibili criticità nella compatibilità dell'attività in questione con la gestione delle aree interessate è la seguente: L. 447/1995, L.R. 89/1998, D.P.C.M. 14/11/97, D.P.C.M. 5/12/97, D.G.R. 857/2013, D.G.R. 1018/2017. Tenendo presenti, quali riferimento di caratterizzazione il vigente PCCA del Comune interessato.

6.2 Si ricorda che le successive pratiche ambientali connesse alle attività di gestione dei rifiuti contenute nel PdR, dovranno essere corredate, tenuto conto anche delle altre criticità da anni presenti ai margini dell'area portuale, di idonea certificazione, elaborata da Tecnico Competente in Acustica iscritto ENAC, attestante la conformità delle emissioni acustiche, riconducibili all'attività di raccolta nel suo complesso, con i limiti applicabili sulla base del PCCA al momento vigente.

6.3 Nella documentazione presentata non è compreso l'Allegato 2 alla Proposta di aggiornamento del Piano dei Rifiuti, citato a pag. 42 del documento stesso, in cui dovrebbe essere riportata una Tavola con indicate le localizzazioni degli impianti, tra cui i depositi temporanei. Si raccomanda che nella versione definitiva del PdR gli elaborati grafici riportino, anche ai fini delle valutazioni di compatibilità di tutte le attività connesse alla raccolta e alla gestione di cui al precedente punto 3.3 (con riferimento anche agli impatti cumulativi), l'esatta e corretta localizzazione di tutti gli impianti previsti.

7. Componente risorsa acqua

7.1 Nel piano del 2013 e successivamente nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di realizzazione di un'area di stoccaggio dedicata ai rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico delle navi, posta sul Molo di Levante, testata della banchina Fiorillo (2016), era prevista una raccolta e gestione delle acque di sentina che risultano tra i rifiuti con più alto potenziale impatto ambientale e che non sono chiaramente specificate nell'attuale RP; nella Proposta di aggiornamento del PdR, in merito alle acque di sentina (classe di rifiuto 8) sono presenti le incongruenze segnalate nel contributo di ARPAT al punto 4 della tabella in premessa e segnalate al punto 3.2 del presente provvedimento di verifica. Nella versione finale del PdR dovranno essere risolte le incongruenze e, dal caso, indicate le procedure per la raccolta e gestione delle acque di sentina ed i connessi accorgimenti di tipo ambientale per la mitigazione di eventuali possibili impatti sulla risorsa acqua. La necessità di fornire un quadro puntuale e completo sullo stato dell'arte nella gestione delle acque di sentina è funzionale anche alle successive fasi autorizzative.

7.2 Non risultano menzionate nella documentazione presentata le possibili interferenze con le altre attività in essere/autorizzate all'interno dell'area portuale, a titolo di esempio si rappresenta che l'area della banchina è parzialmente utilizzata anche per il deposito temporaneo dei fanghi di dragaggio dell'imboccatura del porto quando vengono eseguite le operazioni periodiche di manutenzione dell'imbocco. Nel PdR dovranno quindi essere indicate le attività potenzialmente interferenti con la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti e indicate le soluzioni tecniche e gestionali per prevenire/mitigare possibili effetti ambientali con particolare riferimento agli effetti sulla risorsa acqua.

8. Osservazioni di carattere specifico

8.1 Come rilevato nell'osservazione del gestore GAIA (punto 3 della tabella in premessa) dalla documentazione inviata, non è possibile rilevare le necessità afferenti i consumi di acqua potabile e/o di scarichi in fognatura nera. Si ricorda che eventuali scarichi da produzioni non assimilabili ai reflui domestici potranno essere inviati in fognatura nera solamente se rispettano le condizioni parametriche di legge. Si ricorda inoltre che l'acqua proveniente dal pubblico acquedotto potrà essere utilizzata solo per scopi potabili e comunque nel rispetto del regolamento del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) al momento vigente.

8.2 In recepimento di quanto rilevato dalla Capitaneria di Porto si formulano le seguenti richieste:

a) Per quanto riguarda la realizzazione di un'area di stoccaggio rifiuti in locale chiuso (esistente) sulla Banchina Buscaioli è necessario prevedere nel PdR e successivamente, in attuazione del PdR stesso, predisporre un'adeguata viabilità e idonei varchi di transito con potenziale riduzione o limitazione dell'area in concessione alla Soc. Grendi Trasporti Marittimi anche tenendo in considerazione l'attuale raddoppio dell'operatività di tale terminal dovuta all'introduzione in linea di un ulteriore traghetto merci diretto verso Cagliari e Porto Torres. La richiesta sopra indicata è motivata da aspetti di *security* portuale - la banchina Buscaioli ed il piazzale retrostante sono attualmente ricompresi nel terminal e nell'area in concessione della Soc. Grendi Trasporti Marittimi, sottoposto quindi ai vincoli imposti al transito di mezzi, persone e merci/materiali dalle normative di *security* in vigore - e da aspetti di *safety* - attraversamento di un'area operativa di movimento di automezzi/macchinari avente già precise disposizioni relative al transito pedonale.

b) Si prevede lo sviluppo di un sistema di raccolta differenziata sia con sistemi di prossimità esterni sia mediante isole ecologiche a scomparsa. Al riguardo non risulta essere indicate né l'ubicazione in ambito portuale, né la tempistica di installazione, né risultano citate alcune tipologie di rifiuti come i R.A.E.E. (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Nel PdR dovrà essere indicata l'ubicazione dei sistemi di prossimità e delle isole ecologiche a scomparsa, si dovrà indicare la tempistica prevista di futura installazione e le tipologie di rifiuto in modo esaustivo. Infine, allo scopo di garantire la Security portuale dovrà essere ben specificate le modalità di gestione e controllo delle stesse.

c) Relativamente allo sviluppo del sistema di raccolta differenziata, da un punto di vista squisitamente di tutela ambientale, ed allo scopo di garantire la corretta segregazione dei rifiuti, è opportuno che venga preliminarmente stabilita, a monte della predisposizione del sistema di raccolta, una comparazione tra i codici CER utilizzati per la catalogazione del rifiuto a terra e le categorie MARPOL, imposte dall'annesso V della omonima convenzione internazionale, in base alle quali i rifiuti prodotti dalle navi vengono catalogati e conferiti agli impianti di ricezione a terra.

d) In ultimo, all'interno del paragrafo 3.3, risulterebbero esclusi dall'ambito di applicazione del PdR i soggetti concessionari con accesso esterno alla recinzione portuale che non gestiscono unità da diporto. Da una lettura del PdR non è tuttavia ben chiarita la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito dei cantieri denominati N.C.A. presso i quali, oltre ad operare nuove costruzioni, vengono eseguiti lavori di refit a yacht sia da diporto che adibiti ad attività commerciale, i quali stazionano nello specchio acqueo portuale ed in alcuni casi ormeggiati con equipaggio a bordo. Il PdR dovrà fornire chiarimenti in merito.

8.3 Per quanto concerne quanto sostenuto nel RP in merito alla non necessità dell'emissione di formulario e registrazioni relativamente al trasferimento dei rifiuti - per i quali è previsto lo stoccaggio, che percorrono il breve tratto di strada pubblica che separa il varco di Ponente da quello di Levante, nel caso in cui essi provengano dal molo di Ponente, e per i rifiuti da cucina e ristorazione di navi attraccate a Levante verso l'impianto di sterilizzazione - non risulta supportato dalla normativa che sia sufficiente la giustificazione che il tratto del Viale Cristoforo Colombo interessato ricada nell'UTOE n.1 dell'ambito portuale del Porto di Marina di Carrara (rif. pag. 54 della Proposta di aggiornamento del PdR). Nel Piano dovrebbero essere riportate le indicazioni contenute negli atti autorizzativi relativi all'impianto di sterilizzazione.

f.to Luigi Idili

f.to Marco Masi

f.to Simona Migliorini

f.to Gennarino Costabile

f.to Francesco Pistone

f.to Renata Laura Caselli

f.to Domenico Bartolo Scrascia

f.to Marco Carletti

f.to Emanuela Balocchini

f.to Gilda Ruberti

f.to Antongiulio Barbaro

Il Presidente
Arch. Chiodini Carla